



FIPAV - Commissione Tesseramento Atleti

Sezione Distaccata Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria

Sede: C/O Centro Federale FIPAV Campania - Viale M. Serao - Loc. Caravita
CAP 80040 - Cercola (NA)

Corrispondenza: C/O FIPAV - Comitato Regionale Campania - Casella Postale N° 502
Ufficio Postale Napoli 83 - CAP 80133 - Napoli

Telefono: 081.561.70.67 - Fax: 081.214.17.02 - e-mail: cta.campania@federvolley.it

C/C Postale: N. 22625800 - intestato a Federazione Italiana Pallavolo Comitato Regionale Campania

Ricorso dell'atleta Girardi Delia per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla ASD Pallavolo Valenzano.

La Commissione Tesseramento Atleti – Sez. Dist. Campania-Basilicata-Molise-Puglia-Calabria

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| • Avv. Augusto Mattiello | Presidente |
| • Avv. Ennio De Vita | Componente Relatore |
| • Avv. Carlo Maione | Componente |
| • Avv. Adolfo Mutarelli | Assistente |
| • Sig. Pellegrino Nunziata | Segretario |

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta all'esito dell'istruttoria e dell'udienza per la discussione del merito, presente la ricorrente Girardi Delia, accompagnata dai genitori Girardi Marco e Coniglio Francesca Angela, la società regolarmente costituitasi, il cui presidente ha comunicato a questa Commissione che non avrebbe partecipato all'udienza per pregressi impegni,

OSSERVA

L'atleta con ricorso regolarmente notificato alla società e depositato nei termini alla Commissione, chiedeva lo scioglimento del vincolo dall'associato ASD Pallavolo Valenzano per disinteresse da parte della società stante la mancata assistenza all'atleta in occasione di diversi infortuni subiti e per aver indotto a partecipare a gare senza avere la dovuta copertura medica nella stagione 2010/11, per deterioramento dei rapporti tra società sportiva ed atleta, stante la mancata convocazione per gli allenamenti nella stagione agonistica 2012/13. Chiedeva lo scioglimento del vincolo per giusta causa con addebito della responsabilità alla società.

La società costituitasi contestava gli addebiti evidenziando di aver sempre sottoposto l'atleta a visita medica in tutte le annate agonistiche ad eccezione di un periodo da marzo 2011 a maggio 2011 in cui l'atleta non si era ancora sottoposta alla visita medica che invece è avvenuta ad inizio maggio 2011, ma trattandosi di fatti non relativi alla presente stagione agonistica eccepiva l'infondatezza del ricorso in quanto tale motivo doveva farsi valere per le pregresse annate agonistiche. La società inoltre chiariva di aver convocato per la presente stagione agonistica l'atleta, ma che quest'ultima con diverse scuse non si era presentata agli allenamenti; pur ammettendo che tra il sodalizio e l'atleta vi era stato un'intesa di massima affinché l'atleta partecipasse ad allenamenti per la categoria under 16 con altre società, purché continuasse ad allenarsi con il proprio sodalizio per la partecipazione al campionato di serie D e purché si impegnasse a partecipare alle gare di tale campionato. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso con trasmissione degli atti alla Procura Federale per essersi l'atleta allenata presso altro sodalizio ed in subordine chiedeva la determinazione di un giusto indennizzo qualora fosse stato riconosciuto un motivo di svincolo per giusta causa non addebitabile alla società.

Causa l'assenza della società non è stato possibile espletare il tentativo di conciliazione tra le parti. Valutando le argomentazioni addotte dall'atleta e quelle della società, nonché le dichiarazioni assunte in sede di udienza da parte dell'atleta, questa Commissione ritiene che non sussistano motivi di scioglimento del vincolo con addebito della responsabilità a carico del sodalizio, poiché la convocazione dell'atleta risulta dimostrata, come risulta dimostrato che la stessa atleta per l'annata 2012/2013 è stata sottoposta a regolare visita medica, a nulla rilevando che per il periodo da marzo 2011 a maggio 2011 l'atleta non avesse effettuato la relativa visita medica poiché tale fatto in linea di massima andava contestato nella scorsa stagione agonistica. Viceversa risulta evidente che i



FIPAV - Commissione Tesseramento Atleti

Sezione Distaccata Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria

Sede: C/O Centro Federale FIPAV Campania - Viale M. Serao - Loc. Caravita
CAP 80040 - Cercola (NA)

Corrispondenza: C/O FIPAV - Comitato Regionale Campania - Casella Postale N° 502
Ufficio Postale Napoli 83 - CAP 80133 - Napoli

Telefono: 081.561.70.67 - Fax: 081.214.17.02 - e-mail: cta.campania@federvolley.it

C/C Postale: N. 22625800 - intestato a Federazione Italiana Pallavolo Comitato Regionale Campania

rapporti tra l'atleta e la società ormai siano di gran lunga deteriorati, come è provato sia dalla circostanza che a seguito dell'infortunio avvenuto nella scorsa stagione agonistica 2011/12 la società non si è adoperata a prestare, in occasione di tale infortunio, le necessarie prime cure, accompagnando l'atleta immediatamente al più vicino pronto soccorso per i necessari accertamenti del caso, senza nemmeno avvertire l'esigenza di informare i genitori di quanto accaduto. Questo episodio unitamente ad altri verificatisi nella stagione precedente sempre a seguito di infortuni, rendono evidente che il prosieguo del rapporto sportivo tra la società e l'atleta è irrimediabilmente compromesso, tanto che è ipotizzabile che l'atleta qualora fosse costretta a continuare il rapporto con il sodalizio di certo non continuerebbe più l'attività sportiva di pallavolo.

Pertanto tenendo presente il contemperamento degli interessi del sodalizio e quelli dell'atleta, il ricorso può essere accolto senza alcun addebito di responsabilità alla società sportiva ai sensi dell'art. 35 comma 1 del R.A.T.. Tenuto conto della giovane età dell'atleta, del ruolo da questa svolto e del fatto che non abbia mai partecipato ad alcuna rappresentativa provinciale, regionale né nazionale, è equo determinare l'indennizzo a favore della società in euro 350,00 (trecentocinquanta/00).

P.Q.M.

Accoglie il ricorso dell'atleta Girardi Delia dalla società ASD Pallavolo Valenzano, dichiara lo scioglimento del vincolo, per giusta causa non imputabile al sodalizio, determinando l'indennizzo in euro 350,00 subordinando lo svincolo al pagamento dello stesso.

Dispone infine la restituzione della tassa ricorso versata dalla ricorrente e l'incameramento di quella versata dalla società resistente.

AFFISSIONE ALBO E DEPOSITO SENTENZA E MOTIVAZIONE 14 gennaio 2013

*F.to Il Presidente CTA sez. distaccata
Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria*

Avv. Augusto Mattiello